

Aggiornamento Normativo

N. 55 / 2015

del 6 marzo 2015

- 1 ANALISI COMPARATA PER LA VIGILANZA SUI METODI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI: L'EBA PUBBLICA LA BOZZA FINALE DI RTS, ITS ED UN'OPINION**
- 2 POLITICHE DI REMUNERAZIONE: L'EBA PONE IN CONSULTAZIONE LE PROPRIE LINEE GUIDA**
- 3 EBA: DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI SUPERVISORI DI NON EFFETTUARE LO STRESS TEST NEL 2015**
- 4 SOLVENCY II: L'EIOPA PUBBLICA LE STRUTTURE A TERMINE DEI TASSI DI INTERESSE RISK-FREE**
- 5 CENTRALE DEI RISCHI: PUBBLICATO L'AGGIORNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI**
- 6 VOTO MAGGIORATO: BANCA D'ITALIA E CONSOB PUBBLICANO LE MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO UNICO DEL 22 FEBBRAIO 2008**
- 7 RILEVANZA AI FINI OPA DI UN'OPERAZIONE DI RIALLOCAZIONE SOCIETARIA: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE**
- 8 AIM ITALIA: BORSA ITALIANA PUBBLICA UNA DEROGA AL REGOLAMENTO**
- 9 IVASS: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO N. 8/2015**
- 10 PROROGA DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO AIFMD: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 192/2014**



1 ANALISI COMPARATA PER LA VIGILANZA SUI METODI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI: L'EBA PUBBLICA LA BOZZA FINALE DI RTS, ITS ED UN'OPINION

In data 2 marzo 2015, l'EBA ha pubblicato una serie di documenti in merito all'analisi comparativa degli approcci che le istituzioni europee adottano per il calcolo dei requisiti patrimoniali in materia di fondi propri.

Al fine di indicare il quadro normativo per lo svolgimento delle verifiche comparative annuali previste dall'art. 78 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) l'EBA ha pubblicato:

- (i) la bozza finale dei [Regulatory Technical Standards](#) (RTS) che specificano: (a) le procedure per la condivisione delle verifiche compiute dalle autorità competenti nazionali e con l'EBA; e (b) le norme per la valutazione da parte delle autorità nazionali competenti dei metodi interni applicati per il calcolo dei requisiti patrimoniali nelle valutazioni del rischio di credito, rischio di mercato, rischio di controparte e di *credit valuation adjustment* (CVA);
- (ii) la bozza finale degli [Implementing Technical Standards](#) (ITS) che specificano: (a) i metodi, le definizioni e le soluzioni IT da applicare per la segnalazione dei portafogli di riferimento; e (b) il portafoglio o portafogli di riferimento per i metodi interni applicati per il calcolo dei requisiti patrimoniali nelle valutazioni del rischio di credito, rischio di mercato, rischio di controparte e di CVA;
- (iii) un'Opinion, formulata sulla base di una richiesta avanzata dalla Commissione Europea, sul funzionamento dell'attuale analisi comparativa, evidenziandone l'utilità, l'appropriatezza e la frequenza di tale rilevazione.

2 POLITICHE DI REMUNERAZIONE: L'EBA PONE IN CONSULTAZIONE LE PROPRIE LINEE GUIDA

In data 4 marzo l'EBA ha posto in consultazione le proprie [Linee Guida](#) in materia di politiche di remunerazione.

Il documento definisce il processo di *governance* per l'attuazione di sane politiche di remunerazione, nonché i criteri specifici per la mappatura di tutte le componenti retributive all'interno della componente fissa o variabile.

La scadenza per l'invio dei commenti è stata fissata al 4 giugno 2015.



3 EBA: DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI SUPERVISORI DI NON EFFETTUARE LO *STRESS TEST* NEL 2015

Con [Comunicato stampa](#) del 2 Marzo 2015 l'EBA ha reso noto che nella riunione dello scorso 24 febbraio 2015, il Consiglio dei Supervisor ha deciso, a fronte dei progressi che le banche europee hanno realizzato nel rafforzamento del proprio capitale, di non effettuare lo *stress test* a livello europeo nel 2015 e di iniziare la preparazione per il prossimo esercizio.

Nel corso del 2015, l'EBA effettuerà, invece, una verifica di trasparenza in linea con quella condotta nel corso del 2013 che fornirà informazioni sui bilanci e portafogli delle banche dell'UE.

L'EBA ha provveduto a comunicare tale decisione al Parlamento Europeo, al Consiglio ed alla Commissione.

4 SOLVENCY II: L'EIOPA PUBBLICA LE STRUTTURE A TERMINE DEI TASSI DI INTERESSE *RISK-FREE*

In data 28 febbraio 2015 l'EIOPA ha pubblicato un [Documento](#) concernente le strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio ai fini delle disposizioni del nuovo sistema regolamentare previsto dalla Direttiva 2009/138/CE ("Solvency II").

EIOPA ha deciso di pubblicare con largo anticipo queste informazioni, al fine di consentire alle compagnie di assicurazione e riassicurazione di arrivare preparate all'entrata in vigore nel 2016 del nuovo sistema regolamentare.

La data di riferimento per le strutture a termine è il 31 Dicembre 2014. Le strutture per il 31 Gennaio e 28 Febbraio 2015 saranno pubblicate agli inizi di marzo. Le informazioni tecniche fornite da EIOPA saranno, pertanto, aggiornate con cadenza mensile.

5 CENTRALE DEI RISCHI: PUBBLICATO L'AGGIORNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Banca d'Italia ha pubblicato la nuova [Documentazione tecnica](#), versione 7.4.5 del febbraio 2015, relativa alle modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi.



6 VOTO MAGGIORATO: BANCA D'ITALIA E CONSOB PUBBLICANO LE MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO UNICO DEL 22 FEBBRAIO 2008

In data 24 febbraio 2015 Banca d'Italia e Consob hanno emanato l'atto congiunto di modifica al Provvedimento adottato dalle stesse in data 22 febbraio 2008 recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" (c.d. Provvedimento Unico).

Le modifiche sono state determinate dalla necessità di adeguare le disposizioni del Provvedimento Unico alla nuova disciplina in materia di voto maggiorato e alle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, al fine di assicurarne l'effettiva applicazione.

Nello specifico sono state modificate le disposizioni inerenti la prestazione dei servizi di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori.

In particolare:

- è stata introdotta la previsione di un flusso informativo obbligatorio tra l'azionista e l'emittente, rappresentato da una comunicazione *ad hoc* nel momento in cui l'azionista decide di iscriversi nell'elenco previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF;
- è stata prevista l'attivazione di specifiche evidenze contabili attraverso il ricorso a codici identificativi speciali nel sistema di gestione accentrata per le azioni in relazione alle quali un soggetto abbia ottenuto l'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 127-*quinquies* del TUF nonché per quelle in relazione alle quali il soggetto stesso abbia conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
- sono stati introdotti ulteriori flussi informativi tra intermediari ed emittenti, funzionali alla gestione delle specifiche evidenze contabili di cui ai due alinea precedenti;
- è stato previsto l'obbligo per gli intermediari, gli emittenti e le società di gestione accentrata di uniformarsi alle migliori prassi di mercato per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel Provvedimento Unico.

L'atto di modifica al Provvedimento Unico entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



7 RILEVANZA AI FINI OPA DI UN'OPERAZIONE DI RIALLOCAZIONE SOCIETARIA: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE

Con [Comunicazione n. DCG/0013637](#) del 24 febbraio 2015, in risposta ad un quesito sottoposto, la Consob ha fornito delucidazioni in merito alla rilevanza di un'operazione di riallocazione societaria ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'Opa obbligatoria di cui all'art. 106 del TUF.

La Consob ha rilevato come, nell'ambito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione dell'assetto azionario di un emittente quotato, possa talvolta determinarsi un mutamento degli assetti di controllo di quest'ultimo e, pertanto, possano verificarsi i presupposti posti dal legislatore alla base dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, anche in presenza di un socio che già detenga e continui a detenere una partecipazione superiore al 30%.

In particolare, può accadere che il socio già controllante di diritto o di fatto riduca la propria partecipazione a seguito della riorganizzazione dell'azionariato già esistente in occasione, ad esempio, della conversione di categorie speciali di azioni in azioni ordinarie (come nel caso del quesito sottoposto alla Consob).

In passato, la Consob ha valutato se fosse configurabile (o meno) una significativa ed effettiva modificazione degli assetti di controllo dell'emittente al fine di valutare la rilevanza (per la disciplina dell'Opa obbligatoria) di operazioni comportanti la riduzione della partecipazione del socio di controllo, a seguito dell'ingresso nell'azionariato di un azionista di minoranza con contestuale stipula di un nuovo patto parasociale ovvero adesione ad un patto pre-esistente.

Analoga verifica è stata svolta dalla Consob anche nel caso di specie, con riferimento agli effetti della conversione di categorie speciali di azioni in azioni ordinarie, sebbene nel caso in esame non fosse stato stipulato alcun patto parasociale fra le parti coinvolte. L'Autorità di Vigilanza ha, infatti, precisato che l'aspetto dirimente è rappresentato dai rapporti di fatto in essere tra le parti.

La Consob, con riferimento al caso di specie, ha rilevato che l'operazione di conversione e l'acquisto di azioni ordinarie ad essa conseguenti non determinano significativi mutamenti degli assetti di potere preesistenti all'interno dell'azionariato della società e, pertanto, tale operazione non comporta il sorgere dell'obbligo di Opa.



8 AIM ITALIA: BORSA ITALIANA PUBBLICA UNA DEROGA AL REGOLAMENTO

Con [Avviso n. 2969](#) del 3 marzo 2015, Borsa Italiana ha comunicato una deroga al Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e rispetto a quanto già comunicato con Avviso n. 14177 del 1° agosto 2014.

Al riguardo si evidenzia che nel punto g) dell'Avviso 14177/2014 si prevede che gli emittenti AIM Italia devono conferire incarico a una società di revisione iscritta nel registro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia già incarichi presso gli enti di interesse pubblico di cui al comma 1, lettera a dell'articolo 16 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (ossia società aventi azioni quotate nei mercati regolamentati).

Borsa Italiana ha ritenuto opportuno, in deroga a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia e dall'Avviso 14177/2014, di consentire di svolgere l'attività di revisione presso emittenti AIM Italia anche alle società di revisione che alla data del 1° agosto 2014 svolgevano attività di revisione presso Emittenti AIM Italia già ammessi alle negoziazioni.


9 IVASS: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO N. 8/2015

In data 3 marzo 2015 l'IVASS ha pubblicato il [Regolamento n. 8/2015](#) concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela anche in attuazione dell'art. 22, comma 15 *bis* del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto Crescita 2.0).

Nello specifico, il Regolamento è volto a semplificare gli adempimenti nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, informatici ed elettronici.

Il predetto Regolamento si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni, salvo il caso in cui il collocamento del contratto di assicurazione sia effettuato interamente a distanza ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

Il Regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli intermediari iscritti al RUI alla data di entrata in vigore del Regolamento saranno tenuti a comunicare all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.



10 PROROGA DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO AIFMD: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 192/2014

In data 28 febbraio 2015 è stata pubblicata nella [*Gazzetta Ufficiale*](#), Serie Generale, n. 49 la Legge del 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Decreto Milleproroghe), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Tale Legge, contenente, *inter alia*, la proroga al 30 aprile 2015 dei termini di adeguamento alla Direttiva AIFM, è entrata in vigore il 1° marzo 2015.